

COMUNE DI VALSOLDA
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 in data 27.06.2014

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luoghi della celebrazione

Art. 4 – Orari della celebrazione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 - Allestimento della sala

Art. 8 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art.10 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

ART. 2

Funzioni

La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 3.11.2000 n.396, Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile, purchè cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ART. 3

Luoghi della celebrazione

1. Il matrimonio civile viene celebrato nella "Casa Comunale", rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni ed in particolare:
Località San Mamete:
-presso sala consiliare Municipale.
Località Oria:
-presso Villa Fogazzaro.
2. Il Comune può disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più uffici separati dello Stato Civile con delibera di Giunta Comunale e previa comunicazione al Prefetto ai sensi art. 3 del DPR 3.11.2000, n. 396. Il sito prescelto, anche se esterno alla Casa Comunale, deve essere nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, purchè destinato a questa funzione e che sia dedicato in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni.

ART. 4

Orario della celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti da apposito atto della Giunta Comunale.
3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 2 giugno; il 1° maggio; il 15 agosto; il 1° novembre, l'8, il 25 e 26 dicembre.
4. La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno della festa del Patrono (16 agosto).

ART.5

Tariffe

1. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 è dovuto il pagamento dell'importo di tariffa definita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
-il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
-il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.)
3. L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda del luogo scelto per la celebrazione del matrimonio, della residenza e/o nascita o meno nel Comune di Valsolda di almeno uno degli sposi e se cittadino italiano o straniero, quale rimborso spese per la predisposizione degli atti (traduzione ecc..)

ART. 6

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Valsolda da parte di uno dei due sposi.
4. L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con l'indicazione della causale "celebrazione matrimonio civile presso la sala....."
6. Il mancato pagamento entro i 1 termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.
7. L'Ufficio di Stato Civile si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati.
8. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
9. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

ART. 7

Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Valsolda si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della stessa sala.

ART. 8

Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

ART.9

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, in tempo utile e prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.